



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 9 agosto 2024 n.110

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 28 della Legge 29 novembre 2022 n.157, l'articolo 10, comma 25 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, l'articolo 3, comma 22 della Legge 15 settembre 2023 n.132 e l'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 6 agosto 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA, INTERVENTI DI
COORDINAMENTO IN MATERIA PREVIDENZIALE, REVISIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER PERCETTORI DI PENSIONE E
SOLIDARIETÀ FAMILIARE**

Art. 1

(Semplificazione del regime delle iscrizioni in Gestione Separata e delle plurime posizioni)

1. L'articolo 27 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è così sostituito:

“Art. 27

(Modalità contributive dell'Amministratore Operativo e del Socio prestatore di attività lavorativa)

1. L'Amministratore Operativo ed il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali, di cui alla Legge 9 dicembre 2022 n.164 e successive modifiche, sono tenuti ad effettuare versamenti contributivi, in base a quanto disposto dall' articolo 23. I versamenti sono calcolati sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo, come stabilito dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.158. E' previsto, inoltre, un versamento contributivo aggiuntivo pari all'1 per cento da calcolarsi sul reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.

2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati, ai fini contabili, alla Gestione Separata di cui all'articolo 4 della Legge n.158/2011 e successive modifiche. Il calcolo della prestazione previdenziale avviene nelle modalità stabilite dall'articolo 6 della Legge n.158/2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, tenuti alla contribuzione al fondo complementare FONDISS, istituito con la Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche, nella misura stabilita dal precedente articolo 23.”

2. Rivive il numero 3, della lettera c), del comma 1, dell'articolo 4 della Legge n.158/2011 e successive modifiche nella seguente formulazione:

“3. L'iscrizione alla Gestione Separata è unica per gli Amministratori Ordinari che risultino già iscritti alla medesima in qualità di Amministratore Operativo, ai sensi della Legge n.164/2022 e successive modifiche, e viceversa. Coloro, che non ricadano nell'ipotesi precedente e siano iscritti ad altro titolo nella categoria Gestione Separata, sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30 per cento del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito, su cui è calcolata la percentuale sopra indicata, non è, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto.”

3. E' abrogato l'articolo 23, comma 4 della Legge n.157/2022.

4. Dopo il comma 3, dell'articolo 4, della Legge n.158/2011 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Le casistiche contemplate al comma 1, lettera c) numeri 2) e 3) sono applicate anche per gli iscritti alla Gestione Separata diversi da quelli indicati al comma 1, lettera c).”

Art. 2

(Contribuzione dei CO.CO.PRO.)

1. Con riferimento all'articolo 5, comma 2 della Legge n.158/2011 il calcolo del contributo alla Gestione Separata è effettuato dai Titolari di Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto sul corrispettivo espressamente indicato nel contratto.

Art. 3

(Lavoro dei pensionati quali Amministratori Ordinari ed Operativi)

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 6 del Decreto Delegato 23 febbraio 2023 n.30 sono così sostituiti:

“1. L'Amministratore Unico o Presidente titolare di pensione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche è sottoposto all'aliquota contributiva di pura solidarietà del 30,5 per cento da destinarsi ai singoli fondi pensione, lavoratori dipendenti e macrocategoria lavoratori autonomi, in ragione del disavanzo tecnico registrato alla chiusura dell'esercizio precedente ed in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi, e da calcolarsi sul 20 per cento del reddito percepito. Il reddito, su cui è calcolato il contributo sopra indicato, non può essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto.

2. L'Amministratore Operativo di cui all'articolo 27 della Legge n.164/2022 ed il socio, avente apposito contratto di collaborazione di cui all'articolo 28 della Legge n.164/2022, titolari di pensione ordinaria di vecchiaia o di anzianità ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del presente decreto delegato, sono sottoposti all'aliquota contributiva di pura solidarietà del 30,5 per cento da destinarsi ai singoli fondi pensione, lavoratori dipendenti e macrocategoria lavoratori autonomi, in ragione del disavanzo tecnico registrato alla chiusura dell'esercizio precedente ed in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi, e da calcolarsi sul 60 per cento del reddito percepito. Il reddito, su cui è calcolato il contributo sopra indicato, non può essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto.”

Art. 4

(Termini di versamento alla Gestione Separata)

1. Al comma 4, dell'articolo 57, della Legge 22 dicembre 2011 n.200, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite con "entro trentuno giorni".
2. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per l'anno 2023 ed il termine del versamento alla Gestione Separata è prorogato al 29 febbraio 2024.

Art. 5

(Modifica del calcolo pensionistico per lavoratori a tempo parziale)

1. Il comma 6, dell'articolo 18 della Legge n.157/2022 è così sostituito:
"6. Al momento del calcolo della pensione si prende come base di calcolo per un massimo di cinque annualità complessive sull'intera vita lavorativa, la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, se più favorevole, nei seguenti casi:
 - a) per il periodo di lavoro a tempo parziale, svolto prima del 1° gennaio 2023, esclusivamente nel corso degli anni presi in considerazione per il calcolo;
 - b) in seguito ad accordo sindacale, successivo al 1° gennaio 2023, per riduzioni di orario determinate da esubero di personale o stato di temporanea crisi aziendale, tramite il quale i dipendenti hanno modificato il proprio contratto di lavoro in tempo parziale;
 - c) per assistere, successivamente al 1° gennaio 2023, un familiare non autosufficiente con grave disabilità certificata dall'ISS o dal Sistema Sanitario Nazionale italiano."
2. Il comma 1, dell'articolo 44 della Legge n.157/2022 è così sostituito:
"1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono definitivamente abrogati:
 - a) l'articolo 32, comma 6 della Legge 11 febbraio 1983 n.15;
 - b) l'articolo 11 della Legge 20 novembre 1987 n.138;
 - c) l'articolo 22 della Legge 20 dicembre 1990 n.156;
 - d) l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 6, comma 4 e l'articolo 7, commi 1 e 6 della Legge 8 novembre 2005 n.157;
 - e) gli articoli 2, 3 e 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47. L'articolo 2 della Legge n.47/2008 continua a produrre i suoi effetti fino all'esaurimento della gestione del calcolo del trattamento pensionistico, previsto dall'articolo 18, comma 4 della presente legge;
 - f) l'articolo 2, commi 2 e 3, l'articolo 11, commi 5 e 6, l'articolo 14 e l'articolo 24, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n. 158;
 - g) gli articoli 55 e 56 della Legge 22 dicembre 2011 n.200."

Art. 6

(Attività lavorativa per percettori di pensione)

1. A parziale modifica dell'articolo 25, comma 1 dell'articolo 25 della Legge n.164/2022 e dell'articolo 35 della Legge n.157/2022 e successive modifiche e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del Decreto Delegato 23 febbraio 2023 n.30, l'attività lavorativa per percettori di pensione ed il relativo cumulo tra reddito da lavoro e pensione sono consentiti per:
 - a) percettori di pensione vecchiaia se erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale;
 - b) percettori di pensione di anzianità, se erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.
2. Qualora l'attività lavorativa del percettore di pensione non superi le venti ore settimanali, l'aliquota di cui all'articolo 31, comma 1 della Legge n.157/2022 è ridotta al 25 per cento, di cui il 18 per cento a carico del datore di lavoro ed il restante 7 per cento a carico del lavoratore.

3. L'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle collaborazioni che, pur superando il limite orario previsto, siano finalizzate alla formazione del sostituto del pensionato. In tal caso, il datore di lavoro deve aver assunto, nell'arco temporale massimo dei tre mesi precedenti all'avvio del rapporto di collaborazione, un nuovo lavoratore ad un livello pari o al massimo ad un livello inferiore del lavoratore pensionato che si occuperà della formazione. La riduzione dell'aliquota ha una durata massima di dodici mesi dall'avvio della collaborazione. Qualora si interrompa il rapporto di lavoro con il sostituto, si applicano le aliquote di cui a comma 2 dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Il cumulo tra pensione e reddito da Amministratore Operativo o da Socio, avente apposito contratto di collaborazione di cui agli articoli 27 e 28 della Legge n.164/2022, sono consentiti qualora il soggetto sia percettore di pensione vecchiaia o, se percettore di pensione di anzianità, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n.30/2023.

Art. 7

(Solidarietà familiare)

1. L'articolo 26 della Legge n.164/2022 è così sostituito:

“Art. 26

(Solidarietà familiare)

1. Al fine di garantire il principio della solidarietà familiare nell'ambito di attività economiche è consentito il supporto gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, quali il coniuge non legalmente separato ed i parenti fino al secondo grado:

- a) del titolare di impresa individuale o di società in nome collettivo;
- b) del libero professionista iscritto all'albo professionale ai sensi delle normative vigenti;
- c) dei soci di imprese a gestione familiare.

2. I percettori di pensione, che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1, possono svolgere attività di solidarietà familiare alle seguenti condizioni:

- a) siano percettori di pensione di vecchiaia e di anzianità, a condizione che il soggetto non abbia fatto accesso alla pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla normativa vigente;
- b) alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia, qualora siano percettori di pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla Legge n.157/2022 e successive modifiche.

3. Per imprese a gestione familiare di cui al comma 1, lettera c) si intendono le società di capitali le cui quote di capitale siano in possesso di persone fisiche aventi tra loro rapporti di parentela sino al secondo grado e che abbiano un numero di lavoratori dipendenti assunti di almeno uno e non superiore a cinque oppure, se il numero di lavoratori dipendenti è superiore a cinque, la maggioranza di questi siano legati da rapporti di parentela sino al secondo grado con i soci.

4. Le prestazioni di supporto cui al comma 1 sono attivate preventivamente secondo le modalità stabilite dall'ULPA-CFP.

5. Il titolare di impresa individuale o società in nome collettivo, il libero professionista o la società a gestione familiare che si avvalgono del supporto occasionale gratuito di familiari, devono corrispondere mensilmente un contributo di solidarietà forfettario, pari al 15 per cento della retribuzione media territoriale, così come disciplinata dalla normativa vigente, da versare all'Istituto di Sicurezza Sociale entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

6. Per il mancato o ritardato versamento di quanto previsto al precedente comma 5, sono applicate le sanzioni previste dalla legge per il ritardato versamento dei contributi ISS.
7. Il contributo di cui al comma 5 è incassato su apposito capitolo di entrata del Bilancio ISS e ripartito per il finanziamento del disavanzo del Fondo Pensioni.
8. Le disposizioni previste dal comma 1, lettera c) e dal comma 3 possono essere modificate ed aggiornate tramite decreto delegato, a seguito di verifica degli impatti sul Fondo Pensioni da svolgersi entro il 31 dicembre 2024.”.

Art. 8
(Abrogazione)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.199 e il Decreto Delegato 28 marzo 2024 n.76. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi